

ATTO CONVENZIONALE AI SENSI DELL' ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, PER L'IMPIEGO PRESSO LA PROVINCIA DI PADOVA DEL SIG.MANFRIN SAUL DIPENDENTE DELLA CITTA' DI VIGONZA NEL PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO – AREA DI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (CCNL 16.11.2022).

TRA

il Comune di Vigonza C.F. 80010350280, legalmente rappresentato dal Dott./Dott.ssa _____,
Responsabile dell'Ufficio del Personale, nella presente scrittura denominato anche "Ente di appartenenza"

E

la Provincia di Padova, C.F. 80006510285, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Ilaria Passudetti, Dirigente del Settore Risorse Umane, nella presente scrittura denominato anche "Ente utilizzatore";

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004", come sostituito dall'art. 23 del CCNL16.11.2022;
- l'art. 23 CCNL 16.11.2022 disciplina, in particolare, l'utilizzo a tempo parziale da parte di un ente locale di personale dipendente di altri enti locali, con il consenso dello stesso, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo e per periodi predeterminati, precisando altresì che non viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale tra il dipendente e l'ente utilizzatore;
- con le finalità di cui alla citata norma, la Provincia di Padova ha inoltrato alla Città di Vigonza, con nota del _____, prot. n. _____, la richiesta di impiego parziale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 del dipendente a tempo indeterminato e pieno Sig. Manfrin Saul, Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione;
- con nota prot. _____ del _____, è stato acquisito formale consenso da parte del Sig. Manfrin Saul all'attivazione della convenzione in parola;

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire un'economica gestione delle risorse in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 e dell'art.1, comma 124, della L. 145/2018, mediante l'impiego condiviso del dipendente della Città di Vigonza Sig. Manfrin Saul, Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del dipendente in premessa citato, impiegato a tempo parziale dalla Provincia di Padova e, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data del 01.08.2025 e fino al 31.12.2025.

Il dipendente sarà impiegato presso la Provincia di Padova per n. 2 giorni alla settimana, in particolare il martedì, per 6 ore e il mercoledì per 9 ore con rientro pomeridiano per un totale di 15 ore settimanali.

Ciascun Ente potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto di convenzione. Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni alla sua comunicazione. È sempre ammessa la rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4 - Condizioni per l'utilizzo

L'utilizzo del dipendente per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è condizionato al consenso scritto del lavoratore.

Art. 5 - Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'Ente di appartenenza.

La concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente per i giorni in cui è stabilito che lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore svolge le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento o l'anticipazione per motivate esigenze di servizio. In caso di malattia il dipendente effettuerà le relative comunicazioni, così come previste dalla vigente normativa. Le spese per i corsi di formazione e/o aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno essere stati effettuati; detto Ente provvederà direttamente al pagamento delle stesse.

Al dipendente spettano i buoni pasto maturati presso i due Enti secondo le rispettive discipline regolamentari. I buoni pasto saranno erogati direttamente da ciascun Ente per quanto di competenza.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore, è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze dello stesso Ente. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio è prontamente segnalata al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza al quale il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'Ente utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo, comunicando la decisione all'Ente di appartenenza e al lavoratore interessato.

Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 – Trattamento economico e rapporti finanziari tra Enti

Al lavoratore in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per il profilo ricoperto presso la Città di Vigonza.

Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate.

Il trattamento economico fisso e continuativo, oltre ai corrispondenti contributi assistenziali e previdenziali, sarà erogato in via anticipata dalla Città di Vigonza, in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota parte a carico della Provincia di Padova, a lordo degli oneri riflessi, alla scadenza della convenzione a seguito di presentazione di dettagliata richiesta da parte dell'Ente di appartenenza.

L'eventuale trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto, con oneri a carico del Fondo risorse decentrate dell'Ente utilizzatore, dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare. L'Ente utilizzatore farà luogo a rimborso all'Ente di appartenenza, alla scadenza della convenzione a seguito di presentazione di specifica richiesta da parte dell'Ente di appartenenza.

Al versamento dell'IRAP provvederà ciascun Ente per la parte di propria competenza.

Art. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria e in subordine, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Per il Comune di Vigonza Dott./Dott.ssa

Per la Provincia di Padova Dott.ssa Ilaria Passudetti

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.